

# COMUNE DI MISTERBIANCO

*Città Metropolitana di Catania*

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI SETTIMANALI E DEL COMMERCIO ITINERANTE**

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.24 del 22/07/2021

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento. Rilascio dell'autorizzazione	_____	pag. 3
Art. 2 - Mercati esistenti	_____	pag. 3
Art. 3 - Suddivisione dell'area mercatale	_____	pag. 4
Art. 4 - Aree riservate ai produttori agricoli	_____	pag. 4
Art. 5 - Delimitazione dei posteggi	_____	pag. 4
Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione comprensiva della concessione del suolo pubblico	_____	pag. 5
Art. 7 - Bando per il rilascio dell'autorizzazione unica per l'assegnazione delle aree di posteggio	_____	pag. 5
Art. 8 - Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione	_____	pag. 6
Art. 9 - Autorizzazione preventiva al Subingresso nell'autorizzazione unica	_____	pag. 6
Art. 10 - Presenze e assenze sul mercato	_____	pag. 7
Art. 11 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare dell'autorizzazione unica per il solo periodo di non occupazione (art.8, co.7, L.R. 01/03/1995, n. 18)	_____	pag. 7
Art. 12 - Cambio posteggio - Miglioria	_____	pag. 7
Art. 13 - Decadenza e revoca della autorizzazione/concessione	_____	pag. 7
Art. 14 - Durata della autorizzazione/concessione	_____	pag. 8
Art. 15 - Rinnovo	_____	pag. 9
Art. 16 - Tasse dovute per l'occupazione del suolo pubblico	_____	pag. 9
Art. 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati	_____	pag. 9
Art. 18 - Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita	_____	pag. 10
Art. 19 - Organizzazione e direzione del mercato	_____	pag. 10
Art. 20 - Spostamento di luogo e data dei mercati	_____	pag. 11

## TITOLO II - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Art. 21 - Esibizione documentazione	_____	pag. 11
Art. 22 - Uso e pulizia del posteggio	_____	pag. 11
Art. 23 - Controllo igienico sanitario	_____	pag. 11
Art. 24 - Pubblicità dei prezzi	_____	pag. 12
Art. 25 - Norme di comportamento	_____	pag. 12
Art. 26 - Atti dannosi nel mercato	_____	pag. 12
Art. 27 - Responsabilità	_____	pag. 13

## TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER LE FIERE-MERCATO O SAGRE

Art. 28 - Definizione	_____	pag. 13
Art. 29 - Determinazione delle aree destinate a fiere-mercato o sagre	_____	pag. 13
Art. 30 - Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere, mercati o sagre	_____	pag. 13

## TITOLO IV - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 31 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante	_____	pag. 14
Art. 32 - Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio itinerante	_____	pag. 14

## TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica agli attuali assegnatari dei posteggi	_____	pag. 15
Art. 34 - Sanzioni	_____	pag. 15
Art. 35 - Entrata in vigore	_____	pag. 16
Art. 36 - Norma di rinvio	_____	pag. 16

## TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento. Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'art.3, della L.R. 22/12/1999, n. 28 e all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, nonché all'insussistenza della cause di sospensione, divieto e/o decadenza di cui all'art.67, del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia).

2. Ai sensi dell'art.1 della L.R. 18/1995 così come integrata e modificata dalla Legge Regionale 8 gennaio 1996 n.2, le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere di:

**Tipo A** - quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana e per almeno cinque giorni la settimana;

**Tipo B** - quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

**Tipo C** - quando il commercio viene svolto su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

2. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione dei mercati settimanali - Tipo B, siccome individuati nel successivo articolo 2, ed il commercio in forma itinerante - Tipo C.

3. Per quanto attiene i mercati settimanali, ai fini del presente regolamento, con il termine di Autorizzazione e/o Autorizzazione Unica si intende l'Autorizzazione Unica rilasciata dal SUAP che comprende sia la concessione del posteggio che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

### Art. 2 - Mercati esistenti

1. All'interno del territorio del Comune di Misterbianco, si rilevano i seguenti due mercati settimanali:

#### ***Mercato Centro di Piazza Sandro Pertini***

- superficie di mq. 5.000,00 meglio individuata nella pianta planimetrica allegata (allegato A);
- posteggi: n.122 di cui:
  - n. 11 stalli riservati ai produttori agricoli
  - n. 26 stalli del settore alimentare
- periodo di utilizzazione: giornata di sabato;

#### ***Mercato Lineri di Piazza Madre Teresa di Calcutta***

- superficie di mq. 6.000,00 meglio individuata nella pianta planimetrica allegata (allegato B);
- posteggi n. 95 di cui:
  - n.87 stalli riservati ai produttori agricoli
  - n. 24 stalli del settore alimentare
- periodo di utilizzazione: giornata di lunedì

### **Art. 3 - Suddivisione dell'area mercatale**

1. L'area dei mercati è suddivisa nei seguenti settori:

- a) Settore alimentare
- b) Settore non alimentari
- c) Area riservata ai produttori agricoli

### **Art.4 - Aree riservata ai produttori agricoli**

1. Nei posteggi del mercato riservati ai produttori agricoli gli stessi esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 c.c. e di cui al D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.

### **Art. 5 - Delimitazione dei posteggi**

1. I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati, le dimensioni di ogni posteggio sono le seguenti:

#### ***Mercato Centro di Piazza Sandro Pertini***

Posteggio mq. 24	n. 86	
Posteggi mq. 18,00	n. 17	(posteggi dal N. 2 al N. 13 e dal N. 15 al 19)
Posteggio mq 32	n. 2	(posteggi N. 51 e n.88)
Posteggio mq. 21	n. 1	(posteggio n. 69)
Posteggio mq. 40	n. 1	(posteggio n.87)
Posteggio mq. 28	n. 4	( posteggi n.91- 95- 107- 114)
Produttori agricoli mq.2	n. 11	
Totale n. posteggi	n.122	

POSTEGGI SOPPRESSI 50 -97 E 99

#### ***Mercato Lineri di Piazza Madre Teresa di Calcutta***

Posteggi mq. 24	n. 79	
Posteggio mq. 18	n. 3	(posteggi n. 65 - 79 - 87)
Posteggio mq. 16	n. 1	(posteggio n. 77)
Posteggio mq. 21	N. 3	(posteggi n. 81 - 84 e 85)
Posteggio mq. 32	n. 1	(posteggio n. 86)
Produttori agricoli mq.2	n. 8	
Totale n. posteggi	n. 95	

2. Per i produttori agricoli sono previsti stalli pari a metri quadrati 2.00.

3. Gli spazi sono intervallati tra di loro da un passaggio di ml. 0,50 (zero virgola cinquanta), con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.

## **Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. La concessione del posteggio, contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario è rilasciata contestualmente - cioè dal medesimo ufficio e con il medesimo provvedimento - all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (Autorizzazione unica SUAP).
2. Attesa la stretta connessione tra concessione dell'area di posteggio è il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della L.R. 01/03/1995, n. 18, a nessun titolo la concessione ottenuta può essere ceduta a terzi disgiuntamente dall'Autorizzazione Unica .
3. Ai sensi della circolare n.12 del 29 dicembre 2020 della Regione Siciliana e del disposto di cui al punto 12 delle linee guida del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2020 , nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di numero due autorizzazioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre autorizzazioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.
4. In prima applicazione saranno accolte, anche in deroga al disposto di cui all'art.9 lettera a), le istanze di sub ingresso per ottenere nel medesimo mercato un ulteriore posteggio con atto notarile di cessione azienda stipulato prima dell'adozione del presente regolamento comunale.
5. L'accertamento, da parte degli uffici competenti, di eventuali autorizzazioni rilasciate in difformità alle precedenti prescrizioni, comporta la revoca delle autorizzazioni medesime, ai sensi del successivo art. 13.

## **Art. 7 - Bando per il rilascio dell'autorizzazione Unica per l'assegnazione delle aree di posteggio**

1. Al fine della assegnazione delle aree di posteggio nei mercati settimanali di cui all'art. 2 e del correlato rilascio dell'Autorizzazione , si procede con apposito bando pubblico, da pubblicare per 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Misterbianco: [www.misterbianco.gov.it](http://www.misterbianco.gov.it), dando ulteriore avviso mediante manifesti che verranno affissi presso le sedi mercatali.
2. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone le società di capitale o cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art.71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, nonché all'insussistenza della cause di sospensione, divieto e/o decadenza di cui all'articolo 67 D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia).
3. Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione ad ogni singolo posteggio messo a bando, mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
4. In caso di pluralità di domande concernenti il medesimo posteggio, la graduatoria per il rilascio dell'autorizzazione unica verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a. maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione cumulata con quella del eventuale dante causa;

In caso di parità di punteggio verrà data priorità a chi abbia presentato

- la documentazione attestante il maggior carico familiare;

In caso di parità si adotterà il criterio del sorteggio.

#### **Art. 8 - Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione**

1. La domanda per la partecipazione al bando per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 6 deve essere inviata, completa di marca da bollo, al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, ai sensi della L.R. 18/95 art. 5 e in conformità alle vigenti norme in materia di autocertificazione a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (D.P.R. n. 445/2000) ovvero mediante PEC , sottoscritta digitalmente, utilizzando il modello che verrà pubblicato in allegato al Bando.

2. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi ,nello stesso mercato per ciascun operatore, di cui al comma 4 dell'art. 6 .

#### **Art. 9 – Autorizzazione preventiva al Subingresso nell'autorizzazione unica**

1. La cessione dell'autorizzazione unica è ammessa previa formale autorizzazione preventiva dell'Ente;

2. L'autorizzazione unica è rilasciata, per subingresso, al soggetto che ne faccia apposita istanza, debitamente corredata dalle certificazioni/autodichiarazioni di cui all'articolo 8 e dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 1, per lo stesso settore merceologico del dante causa nei seguenti casi:

a. a seguito stipula di contratto di cessione di azienda redatto nelle forme previste dall'art. 2556 del Codice Civile, con istanza da presentare a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla data dell'atto;

b. per atto mortis causa, entro un anno della morte del dante causa.

3. Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa.

4. Non è ammesso l'affido in gestione dell'azienda (affitto).

### **Art. 10 - Presenze e assenze sul mercato**

1. Gli assegnatari dei posteggi possono accedere nel mercato con un anticipo di novanta minuti rispetto all'inizio delle vendite.
2. Dopo l'inizio di vendita se l'operatore non è presente al posteggio assegnato, questi viene considerato assente e pertanto il posto verrà assegnato temporaneamente fra gli operatori non concessionari secondo i criteri di cui al seguente articolo 11.

### **Art. 11 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare dell'autorizzazione unica per il solo periodo di non occupazione (art.8, co.7, L.R. 01/03/1995, n. 18)**

1. Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posteggio assegnato prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i soggetti richiedenti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. 01/03/1995, n. 18, per il settore in cui si rende vacante il posto .
2. Qualora non vi fosse nessuno in possesso di autorizzazione per il settore in cui si rende vacante il posto, lo stesso non verrà assegnato.
3. Il sorteggio dovrà essere effettuato dagli agenti di P.M. in presenza degli operatori richiedenti.

### **Art. 12 - Cambio posteggio - Miglioria**

1. Per Miglioria, ai fini del presente regolamento, si intende la possibilità per un operatore già titolare di autorizzazione Unica in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non ancora messo a bando.
2. Al fine della assegnazione delle aree di posteggio per cambio posteggio nei mercati settimanali di cui al comma 1, si procede con apposito avviso pubblico riservato agli operatori titolari di autorizzazione Unica presso il medesimo mercato.
3. Nel caso di pluralità di domande per il medesimo posteggio si procederà con sorteggio tra i richiedenti.
4. Non è consentito nessun cambio di posteggio derivante da accordi fra gli assegnatari.

### **Art.13 - Decadenza e revoca della autorizzazione unica**

1. Decade dall'autorizzazione unica all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che:
  - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
  - b) nel caso di subentro ai sensi dell'art.9, qualora il subentrante non presenti istanza al SUAP per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica entro i sei mesi dalla data dell'atto di cessione di azienda.
2. L'Amministrazione Comunale può revocare l'autorizzazione del posteggio per:

a) motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune; in tal caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio, ai sensi dell'art. 8, comma 11, della L.R. 01/03/1995, n. 18, da reperire prioritariamente tra i posteggi che non risultino ancora assegnati, ovvero mediante istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria;

b) nel caso di cancellazione della ditta dal registro delle imprese;

c) quando l'operatore non abbia utilizzato il posteggio per un tempo complessivo pari a tre mesi di ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza ovvero, per i produttori agricoli, mancata produzione che non saranno computati nel cumulo dei tre mesi, se documentati non oltre il decimo giorno dall'inizio dell'assenza;

d) nel caso in cui vengano meno i requisiti morali;

e) nel caso in cui sia accertato, dal competente Servizio Tributi dell'Ente, il mancato pagamento di due annualità consecutive del canone/tributo per l'occupazione del suolo pubblico nei termini di legge, previa comunicazione di avvio procedimento con possibilità per l'operatore di regolarizzare le pendenze tributarie, anche con rateizzazione del debito, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della stessa;

f) nel caso in cui sia accertato che l'autorizzazione sia stata rilasciata in difformità a quanto prescritto dalla norma di cui al precedente articolo 6;

g) nel caso di mancata istanza di rinnovo alla scadenza dell'autorizzazione, entro i termini prescritti.

3. La revoca dell'autorizzazione unica all'esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta dal Settore competente al rilascio delle autorizzazioni.

4. L'Ufficio comunale competente, accertati i presupposti di cui sopra, avvia il procedimento con comunicazione all'interessato della revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 14 - Durata della autorizzazione unica**

1. La durata dell'Autorizzazione Unica è fissata in anni 12 (dodici) a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore ed i giorni di svolgimento del mercato.

2. La concessione può essere rinnovata.

### **Art. 15 - Rinnovo**

1. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 6 dovrà essere presentata dal titolare dell'autorizzazione in scadenza, a pena di decadenza previa comunicazione di avvio procedimento, sei mesi prima della scadenza.

2. L'istanza deve contenere:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico del titolare della ditta individuale ovvero del rappresentante legale per le società di cui va indicata la ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e ai sensi della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- estremi dell'autorizzazione unica in scadenza.

### **Art. 16 - Tasse dovute per l'occupazione del suolo pubblico**

1. Le tasse per l'occupazione del suolo pubblico, in ordine alle provvedimenti di autorizzazione/concessione dei posteggi, sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

2. Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi di pagamento della TOSAP dovuta dei titolari del posteggio, copia delle autorizzazioni rilasciate dovrà essere trasmessa al Servizio Tributi comunale e al Comando di Polizia Municipale, avendo cura di riportare ogni elemento utile per il calcolo del canone/tributo per l'occupazione del suolo pubblico.

### **Art. 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.

2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato e al rispetto del presente regolamento compete alla Polizia Municipale.

3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di polizia a ciò deputate, è demandata all'A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.

4. Le operazioni di carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.

5. I titolari dell'autorizzazione unica non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.

6. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.
7. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.
8. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
9. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
10. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore é considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
11. L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata sospesa non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

#### **Art. 18 - Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita**

1. Ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 8, comma 2, e 10, della L.R. 01/03/1995, n. 18, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
  - inizio delle vendite non prima delle ore 8,00;
  - fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della L.R. 01/03/1995, n. 18, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.

#### **Art. 19 – Organizzazione e direzione del Mercato**

1. La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco, nonché la sorveglianza del mercato è affidata al Corpo di Polizia Municipale, il quale deve tenere un apposito registro di tutti i posteggi rilasciati, suddivisi per settore merceologico.
2. Lo stesso registro comprenderà anche una sezione relativa alla registrazione delle presenze dei soggetti che si presentano al mercato, indipendentemente che abbiano la titolarità oppure ottengano l'assegnazione provvisoria del posto.
3. Il Corpo di Polizia Municipale provvede, con cadenza annuale su un campione di dieci (dieci) operatori scelti con sorteggio pubblico, alla verifica del permanere dei requisiti morali e dell'iscrizione al registro delle imprese delle ditte prescelte dando comunicazione al SUAP delle eventuali riscontrate cause di revoca dell'autorizzazione unica .

### **Art. 20 - Spostamento di luogo e data dei mercati**

1. Lo spostamento definitivo di luogo, e/o di data di svolgimento delle operazioni di mercato, è deliberato dal Consiglio Comunale nel caso dei mercati o fiere locali istituiti con provvedimento dell'Organo Consiliare;
2. Con proprio provvedimento il Sindaco dispone:
  - lo spostamento temporaneo di luogo o data di un mercato ovvero la sua sospensione per motivi di pubblico interesse
  - lo spostamento di data in caso di concomitanza di giornata di mercato con le ricorrenze festive, previa richiesta dalla maggioranza degli operatori.
3. Dello spostamento di luogo e/o di data o sospensione del mercato, l'Amministrazione comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato, almeno due settimane prima.

## **TITOLO II - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO**

### **Art. 21 - Esibizione documentazione**

1. L'esercente deve esibire, su richiesta degli agenti Corpo di Polizia Municipale, al momento dell'accesso all'area mercatale e a pena la mancata ammissione i seguenti documenti:
  - autorizzazione unica di cui all'art.6;
  - ricevuta di pagamento della TOSAP.

### **Art. 22 - Uso e pulizia del posteggio**

1. L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nelle settore merceologico autorizzato nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o di altra natura.
2. È fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere. Questi devono essere depositati in appositi sacchi a perdere, di cui devono munirsi gli operatori. I sacchi dovranno essere depositati negli appositi contenitori collocati nelle adiacenze dell'area mercatale in maniera differenziata secondo le diverse frazioni merceologiche (carta, plastica, organica ecc).

### **Art. 23 - Controllo igienico sanitario**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuate nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.
3. Qualora l'attività di cui al precedente comma sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dall'art.5 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 03/04/2002 ed essere dotati della Registrazione delle imprese alimentari ai sensi del regolamento CE n.852/2004.

4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati, o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure, oppure se esercitato con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

5. È vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica. In alternativa a tale collegamento è consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi, è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita. Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti, si vendono o si somministrano prodotti alimentari.

7. Ai sensi dell'art.7, comma 8, della L. 28/03/1991, n. 112, è vietata la vendita dei seguenti prodotti:

- latte sfuso (tranne quello confezionato);
- il pane comunque confezionato;
- le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P. S.;
- armi, esplosivi e preziosi.

#### **Art. 24 - Pubblicità dei prezzi**

1. I commercianti di generi alimentari, sono tenuti ad applicare, sui loro prodotti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

#### **Art. 25 - Norme di comportamento**

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- devono adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario e amministrativo;
- curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

#### **Art. 26 - Atti dannosi nel mercato**

1. I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante, e la pavimentazione del posto loro assegnato. È, altresì, vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse.

2. Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

3. I contravventori, oltre alle misure disciplinate, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

### **Art 27 - Responsabilità**

1. L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER LE FIERE-MERCATO O SAGRE**

### **Art. 28 - Definizione**

1. Per fiera-mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose o circostanze analoghe.
2. il Sindaco provvede con propria determinazione all'indicazione del luogo e della data di svolgimento e dei posti disponibili.

### **Art. 29 - Determinazione delle aree destinate a fiere-mercato o sagre**

1. L'ampiezza delle aree destinate a fiere-mercato o sagre è stabilita dal Sindaco con propria Determina.
2. Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata, può essere utilizzata per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche
3. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le categorie merceologica ammesse i termini per la presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dei posteggi, sono stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale con apposito bando- avviso pubblico compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed di ogni altro interesse pubblico.

### **Art. 30 - Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere-mercato o sagre**

1. Le domande per l'ottenimento dei posteggi all'interno dell'area destinata a fiera-mercato o sagre deve essere presentata previo bando pubblico predisposto a cura dell'ufficio comunale competente al rilascio della concessione di suolo pubblico temporaneo.
2. La concessione di suolo pubblico temporaneo, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione
3. Le aree su cui si svolgono fiere-mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. 01/03/1995, n. 18.
4. Qualora il numero delle istanze ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. 01/03/1995, n. 18 non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera-mercato, essi

potranno essere assegnati a qualunque operatore munito di una qualsiasi autorizzazione per il commercio ovvero agli hobbisti secondo il seguente criterio di priorità:

- più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata;
- commerciante che ha iniziato per primo l'attività che comproverà tale data attraverso il certificato nel registro delle imprese;
- sorteggio.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, almeno dieci giorni prima dell'inizio della fiera-mercato o sagra.

6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

## **TITOLO IV - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

### **Art. 31 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- di norma viene svolto su tutte le aree pubbliche;
- la vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco;
- la sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, dopodiché l'esercente dovrà spostarsi per almeno ml. 300,00 (trecento);
- devono essere utilizzati autoveicoli appositamente attrezzati ed in regola con le norme igieniche e con il codice della strada;
- è fatto divieto effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale;
- l'area utilizzata per la sosta dovrà essere libera da rifiuti di qualsiasi natura.

### **Art. 32 - Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante non è consentito nel raggio di ml. 400,00 (quattrocento) dal mercato.

2. In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma su aree laterali in modo da non intralciare il traffico agli altri autoveicoli ed in rispetto al Codice della strada.

3. Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 33 – Rilascio dell’Autorizzazione Unica agli attuali assegnatari dei posteggi**

1. Al fine di procedere al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai soggetti assegnatari dei posteggi, e successivi soggetti subentrati a seguito regolare atto di cessione d’azienda redatto nelle forme previste dall’art. 2556 del Codice Civile, si procederà previo formale atto di ricognizione degli attuali detentori.

2. In ossequio alla Circolare 29 dicembre 2020, n. 12 emanata dalla Regione Siciliana, e nel rispetto alle modalità previste dalle linee guida predisposte con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, le Autorizzazioni di cui al presente articolo avranno scadenza il 31 dicembre 2032.

### **Art. 34 – Sanzioni**

1. Si applica, in materia di sanzioni amministrative, l’art. 20 della L.R. 01/03/1995, n. 18, come modificato ed integrato dalla L.R. 02/03/1996, n. 2.

2. Nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le disciplina di cui agli artt. 192, 255 e 256, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale).

3. Ove non ricorrano ipotesi espressamente previste dalla L.R. 01/03/1995, n. 18, o da altre disposizioni di legge vigenti, per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applica, ai sensi dell’art. 7-bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (euro venticinque/00) a euro 500,00 (euro cinquecento/00).

4. In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell’anno solare), il competente Ufficio comunale trasmette all’operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni.

Detto provvedimento è notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del titolo, dalla Polizia Municipale, che provvede altresì alla successiva restituzione del titolo all’interessato al termine del periodo; in entrambi i casi, il Comando di Polizia Municipale informa l’Ufficio amministrativo competente.

5. A fronte di ulteriori reiterazioni, il competente Ufficio comunale procede, ai sensi degli artt. 3, comma 2 e 14, comma 3, della L.R. 01/03/1995, n. 18, alla pronuncia di decadenza della concessione del posteggio, ed alla conseguente revoca dell’autorizzazione. La Polizia Municipale provvede al ritiro del titolo, e lo trasmette al competente Ufficio amministrativo.

### **Art. 35 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Misterbianco e, contestualmente, sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti emanati dal Sindaco di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.

### **Art. 36 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di cui alla L.R. 01/03/1995, n. 18, L.R. 02/03/1996, n. 2 e L.R. 22/12/1999, n. e alla circolare n.12 del 29 dicembre 2020 della Regione Siciliana, nonché alle vigenti norme statali e/o regionali.